



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA

Distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA

☎ 059/331373 - Fax: 059/824135

C.F.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V

e-mail: moic84100v@istruzione.it PEC: moic84100v@pec.istruzione.it



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE
(art.61 comma 2 D.Lgs 276/2003)

TRA

l' ISTITUTO COMPRENSIVO DI MODENA 1 avente sede a Modena in via Amundsen 80, (C.F. 94177160366), nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Giovanetti Stefania, nata a Senigallia 23-10-1968 (AN) e domiciliata per la carica presso l' Istituto Comprensivo N.1 di Modena (C.F. 94177160366)

E

l'esperta **PEDRONI MARIA ROSA** nata a Campogalliano (MO) il 04/08/1954 e residente a Limidi di Soliera (MO) Via Torchio 158, C.F. PDRMRS54M44B539I, P.IVA 03704020365.

PREMESSO che il datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato è intenzionato a far svolgere un progetto ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia;

VISTO l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/199, n. 275;

VISTO il Regolamento concernente le istruzioni amministrativo contabili n. 129/2019 che consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con esperti aventi specifica competenza professionale per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTI gli artt. 2222, 2229 e seguenti del codice Civile;

PRESO ATTO del PTOF di istituto;

PRESO ATTO che il progetto "AFFETTIVITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA "è inserito nel P.T.O.F. dell'Istituto;

ATTESO che il progetto in esame ha adeguata copertura finanziaria;

ACCERTATO che presso l'istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità richieste;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 17.01.2022;

VISTO l'avviso pubblico di selezione prot.n. 8535 del 21/10/2025 per l'individuazione di candidature per la stipula di un contratto di prestazione intellettuale occasionale di esperto esterno nell'ambito del progetto sopracitato;

MOIC84100V - AC6B3CB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009853 - 27/11/2025 - IV.5 - U
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 13/11/2025 con prot. n. 9312, che ha selezionato l'esperta PEDRONI MARIA ROSA quale destinatario dell'incarico di prestazione d'opera occasionale per il progetto "AFFETTIVITA' NELLA SCUOLA PRIMARIA";

CONSIDERATO che le spese per l'attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto P.2.3. – PROGETTO AFFETTIVITA' PRIMARIA del programma annuale 2025;

CONSIDERATO altresì che trattasi di prestazione professionale d'opera di natura intellettuale e occasionale;

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, valevole esclusivamente per il periodo novembre – maggio 2026. Il contratto prevede 96 ore di lezione per le classi 5^a dei plessi di scuola primaria.

Art. 1 - L'esperta PEDRONI MARIA ROSA individuata quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera professionale (prestazione occasionale) consistente in lezioni rivolte agli alunni delle classi quinte dei plessi di scuola primaria

Art.2 - L'esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l'istituzione scolastica organizzerà per la definizione delle caratteristiche dell'attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento di questa.

Art.3 - La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. L'eventuale assenza dovrà essere preventivamente segnalata all'amministrazione scolastica.

Art. 4 - La collaborazione dell'esperta PEDRONI MARIA ROSA avverrà nei locali dei plessi di scuola primaria e potrà utilizzare le attrezzature, i sussidi e quant' altro l'istituto riterrà opportuno mettere a sua disposizione per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

Art. 5 – Nello svolgimento dell'attività l'esperto si obbliga alla collaborazione con i docenti i quali mantengono l'obbligo alla sorveglianza degli alunni e le responsabilità connesse al ruolo stesso di insegnante.

Art. 6 - L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'esperto, si impegna a corrispondere un compenso lordo di **€ 2.880,00 onnicomprensivo per un totale di ore 96 di collaborazione effettivamente prestate.**

Il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di **REGOLARE FATTURA ELETTRONICA** entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di relazione finale sull'incarico svolto e del registro delle attività. (CODICE UNIVOCO I.C. 1di Modena - UFRN23).

Art.7 - L'esperto è tenuta ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardanti il committente di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di prestazione occasionale.

Art.8 – E' fatto obbligo all'esperto di prendere conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e delle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in caso di necessità in base al Documento di valutazione dei rischi esposto all'Albo dell'istituto e/o da ritirare in copia presso l'Ufficio Didattica alunni (D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni).

Art.9 – L'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile e ad eventuali oneri assicurativi, previdenziali, retributivi o di qualsiasi altro genere nascenti dal rapporto di lavoro fra l'esperto e i suoi collaboratori, esperti, etc. .

Art.10 - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle persone fisiche (di seguito "Regolamento"), si informa che i dati personali dell'esperto vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e

sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Si informa inoltre che l'esperto può prendere visione dell'informativa completa ai sensi dell'Art.13 del suddetto Regolamento e dei suoi diritti collegandosi al sito internet dell'Istituzione Scolastica. In ogni momento può rivolgersi a questa Istituzione scolastica per comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento. Qualora il suo incarico lo richiedesse, si comunica che all'esperto verrà sottoposta una nomina, con accordo contrattuale a parte, quale Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento. Sottoscrivendo il presente contratto, l'esperto dichiara di aver letto la suddetta informativa e si impegna a trattare i dati personali di cui può venire a conoscenza nel corso del suo incarico solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare e non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento di dati personali posto in essere all'interno dell'istituzione scolastica dovrà essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giovanetti Stefania.

Art.11 – In caso di inadempimento da parte dell'esperto, il rapporto di collaborazione può essere risolto dalla Committente prima del completamento del lavoro oggetto dell'incarico mediante comunicazione fatta con lettera raccomandata. In caso di risoluzione del contratto verrà liquidato il lavoro fino a quel punto svolto e accettato in proporzione sull'incarico complessivo. Resta fermo il diritto per l'istituzione scolastica di richiedere il risarcimento del danno eventuale derivante dalla risoluzione.

Art. 12 – Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi per l'espletamento del progetto e come tale, è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli articoli 2222 e successivi del Codice Civile in quanto applicabili. In caso di controversie Foro competente è il Tribunale di Modena e/o sue articolazioni istituzionali.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ESPERTO
Pedroni Maria Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Stefania Giovanetti
documento firmato digitalmente